

[Condividi](#)

## **07/02/2023 - Presentazione Certificazione Unica 2023 (CUR23)**

Da oggi è possibile trasmettere i *file* contenenti le Certificazioni Uniche 2023 relative alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi da locazioni Brevi per il periodo d'imposta 2022 (CUR23).

A tal riguardo, nell'ambito della piattaforma "*Desktop Telematico*" è disponibile, per le applicazioni "*Entratel*" e "*File Internet*", all'interno della categoria **Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2023** la versione **1.0.0** del **07/02/2023** relativa al modulo **Controlli Certificazione Unica 2023 (codice fornitura: CUR23)**.

[Certificazione Unica 2023: software di compilazione \(versione 1.0.0\)](#)

[Certificazione Unica 2023: software di controllo \(versione 1.0.0\)](#)

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2023, prot. n. 14392/2023](#), approvate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2023**. Entro la stessa data devono, inoltre, essere rilasciate percipiente. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia

entro il 31 ottobre 2023.

### **Certificazione Unica 2023. Le principali innovazioni del modello 2023**

Tra le novità presenti nella versione aggiornata della [Certificazione unica](#) si segnalano:

- la **gestione del *bonus carburante***, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;

A tal proposito, le istruzioni ricordano che il D.L 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto per il periodo d'imposta 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti. Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di euro 200. Qualora l'importo del *bonus carburante* sia superiore al predetto limite, l'intero importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto all'art. 51, comma 3 del Tuir. Dette somme relative ai buoni carburante vanno indicate nel **punto 475**. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l'intero importo del buono deve essere riportato nel presente punto. Il sostituto d'imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, verifica l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell'esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell'ambito di altri rapporti di lavoro.

- **i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico**, che tengono conto dell'assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

Anche in questo caso, le istruzioni ricordano che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 «*Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico*», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-*bis*.

- le **nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo** riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

Come evidenziato dalle istruzioni “l’art. 1, comma 3, lett. a) della Legge n. 234 del 2021 ha modificato l’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 prevedendo il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, *con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La Legge n. 234 del 2021 ha comunque previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.*